

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 17/02/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, espone quanto segue:

- è titolare di n. 1 BFP serie AA3 di importo pari a euro 5.000,00;
- l'intermediario negava il rimborso per intervenuta prescrizione;
- il consumatore acquistava il titolo riportante la scarna e semplice dicitura "buono postale fruttifero a termine". L'intermediario non forniva alcuna informativa in merito alla relativa

scadenza e ai relativi interessi pattuiti; al riguardo non veniva consegnato alcun “Foglio informativo” o documento utile in tal senso.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso del valore dei titoli con i relativi rendimenti, riconoscendo il mancato decorso della prescrizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Nelle controdeduzioni, in via pregiudiziale, l’intermediario convenuto afferma quanto segue:

- l’incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro Bancario Finanziario, in quanto l’Arbitro Bancario Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- l’incompetenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario, in quanto la controversia ha a oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

L’intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- il cliente ricorre per il rimborso di n. 1 BFP della serie AA3, caduto in prescrizione;
- i titoli appartenenti alla “serie AA3” possono essere liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione;
- all’epoca non era previsto alcun timbro o etichetta riportante la data di scadenza, inoltre, il BFP in questione non presenta alcuna “irregolarità” o elemento che possa avere indotto i sottoscrittori a considerarlo appartenente ad altra tipologia o serie;
- il fatto che i buoni fossero “a termine” risulta inequivocabile anche a una lettura non esperta dalla sola osservazione del titolo;
- quanto al termine prescrizione, l’art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo;
- essendo il BFP oggetto del ricorso sottoscritto in data 12/01/2002 e avendo la durata massima di 7 anni, la scadenza era prevista per il 12/01/2009, mentre la prescrizione è maturata il 13/01/2019. Il rimborso del BFP è stato richiesto solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale; il primo reclamo formale è stato effettuato in data 20/06/2025, pertanto, la liquidazione del titolo viene negata nel pieno rispetto della legge;
- richiama sul tema della decorrenza dei termini di prescrizione la recentissima ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione del 13.06.2024, secondo cui anche il “*dies a quo*” deve essere individuato con la data di scadenza del titolo;
- si fa presente che, da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l’impossibilità di far valere il diritto previsto dall’art. 2935 del Codice Civile, quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merito fatto;
- in merito a ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno, richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022.

L’intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari di incompetenza, Il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, ha ribadita la propria competenza per materia a decidere sui buoni fruttiferi postali in quanto non costituenti “strumenti finanziari”, e ha stabilito che sussiste la competenza temporale

dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali.

Nel merito, il ricorrente è titolare di n. 1 BFP a termine, appartenente alla Serie AA3, emesso il 12/01/2002, per l'importo di euro 5.000,00. Dall'esame del buono agli atti risulta quanto segue: il buono è stato sottoscritto in data 12/01/2002; sul fronte e sul retro del buono è apposta la dicitura "A TERMINE"; sul retro del titolo vi è l'indicazione, apposta a mano, della serie "AA3"; il buono risulta cointestato al cliente con clausola "PFR".

Dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine", presente sul sito web dell'intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione dei titoli si colloca nel periodo di emissione della serie AA3, fra il 23/10/2001 ed il 02/05/2002.

In base alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196 del 2024, nel caso in questione la data di scadenza del titolo è il 31.12.2009 e la prescrizione è decorsa, quindi, dal 31.12.2019, mentre il reclamo del ricorrente risale al mese di giugno del 2025. Non essendo presenti agli atti di questo procedimento altri precedenti atti interruttivi della prescrizione, il diritto al pagamento del buono risulta prescritto.

Parte ricorrente contesta il decorso della prescrizione, stante la mancanza informativa da parte dell'intermediario in ordine alle caratteristiche dei buoni.

Sul punto, rammenta il Collegio che fra i fatti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., rientrano impedimenti giuridici all'esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto – e a fortiori circa la sua soggezione a prescrizione. Su tale profilo, seppur con riferimento a una tipologia di buoni post D.M. 19 dicembre 2000, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 11113/2025 ha statuito quanto segue: "Ne consegue – chiaramente – che anche l'eventuale ed ipotetica consegna del foglio informativo in un momento successivo alla sottoscrizione del buono e pur sempre in tempo utile per consentire, attraverso una piena ed effettiva informazione, al sottoscrittore l'esercizio dei propri diritti, non rileva in alcun modo ai fini della individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, normativamente fissato, in ogni caso, nella scadenza del buono (art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000; art. 6-ter, D.M. 6 ottobre 2004)".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE